



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, data protocollo

Alla USB/PI

OGGETTO: Maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, ex art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. 17/01/1990, n. 44. Corte Costituzionale - Sentenza 4/2024.

Si fa riferimento alla nota pervenuta da codesta O.S. con la quale è stato chiesto di conoscere le determinazioni che questa Amministrazione intende assumere al fine di dare attuazione alla sentenza richiamata in oggetto. Al riguardo si rappresentano gli elementi informativi acquisiti presso la Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e finanziarie.

La Corte Costituzionale, con sentenza 4/2024 (pubblicata in G.U. 1^a Serie Speciale Corte Costituzionale n. 3 del 17 gennaio 2024), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, interpretando l'art 7, comma 1, del D.L. 384/92, conv. in L. 438/92, escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento della maggiorazione della RIA di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. 44/90.

La decisione dichiarativa d' incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.

Al fine di consentire l'uniforme attuazione alla sentenza in oggetto, è stato richiesto un parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze-IGOP nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa riserva.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Zinno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93.